

**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
(Modificato con delibera C.C. n. 42 del 28.11.2013)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. n. 22/96:

- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della L.R. n. 22/96 e all'art. 86 del D.L.vo 30.04.92 n. 285;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett.b) del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale.

4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera l'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza od autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.

2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 20% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R.n. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della

licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In casi di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso degli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Venezia;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- g) non svolgere altra attività incompatibile con il servizio di taxi o con quello di noleggio con conducente;
- h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto i massimali minimi previsti dalla legge;
- l) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.58 n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 - Idoneità professionale

- 1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi presso la CCIAA. di Venezia.

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
- c) qualunque altra materia o argomento, riferibile ai servizi di cui al presente regolamento che l'Amministrazione Comunale intenda sottoporre alla Commissione stessa.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il

Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità ai fini istruttori.

Art. 10 - Commissione Consultiva Comunale - Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva è costituita da 7 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente:

- Il Responsabile del Settore Attività Produttive o suo delegato;

Componenti:

- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante della Provincia di Venezia;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore taxi;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art. 11 - Commissione Consultiva Comunale - Funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o dell'associazione che li ha designati.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Contingenti

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, sia esso svolto in modo individuale o collettivo, sono provvisoriamente nel numero di 0 (zero). Detti contingenti verranno rideterminati dalla Giunta Comunale non appena verrà emanato il provvedimento della Giunta Regionale che dovrà provvedere in merito.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate provvisoriamente nel numero di 4, in base alla delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2008. Detti contingenti verranno rideterminati dalla Giunta Comunale non appena verrà emanato il provvedimento della Giunta Regionale che dovrà provvedere in merito.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 13 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente.

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 14 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso come previsti al precedente art. 6, lett. a), b), c), d) ed i);
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) le materie d'esame;
- e) la valutazione dei titoli;
- f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Sindaco o da un suo delegato, è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 15 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, con firma autenticata, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della L. 04.01.1968 n.15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della L. n. 15/68 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 16 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 14 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta:

- dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente;
- da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione;
- Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto di lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni o dei giudizi espressi.

8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 17- Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio.

2. Per il concorso per il rilascio di licenza di taxi e autorizzazione di servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale viene così ripartito:

- massimo 25% ai titoli;
- massimo 70% alle prove d'esame;
- massimo 5% alla eventuale conoscenza della lingua straniera.

3. Per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni costituiscono titoli di preferenza:

- a) Aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
- b) I carichi di famiglia.

Art. 18 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 19 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Settore, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al D.P.R. 09.05.1994, n. 407.

Art. 21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono tacitamente rinnovabili alla scadenza per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali ai sensi della vigente normativa.
3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere ritrasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 22 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità di iniziare il servizio.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 23 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n.22/96.

2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autorizzato dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge, del presente regolamento ed iscritto nell'apposito ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) avere raggiunto il 60° anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'impedimento, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro 1 (uno) anno dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 24 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la

licenza o l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n.22/96.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 22/96.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 25 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n.22/96.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la vigente normativa di settore.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi.

5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione della durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

6. E' consentito ai titolari di licenza di avvalersi nella sostituzione, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

Art. 26 - Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo continuativo nell'impresa familiare;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n. 490 (autocertificazione antimafia);
- d) copia della patente, del certificato d abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- e) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- f) autocertificazione dalla quale risulti che il collaboratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione .

3. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011;

b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

4. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nella licenza o autorizzazione.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

6. Ogni modifica, o cessazione del rapporto di impresa familiare, deve essere comunicato entro 30 giorni dall'evento.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 27 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 D.Lvo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- n) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la MCTC.

Art. 28 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione "fuori servizio";
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art. 29 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accettate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro 15 (quindici) giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 30 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 1 lettera k) del presente regolamento.

2. In particolare il taxista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.
- c) il conducente ha la facoltà di cessare un servizio e di esigere la quota segnata dal tassametro, quando il passeggero lasci l'automobile all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di giardini, di teatri e di altri locali di pubbliche riunioni. Qualora il cliente richieda di trattenere in servizio l'autoveicolo, il conducente ha il diritto a richiedere, oltre alla quota indicata dal tassametro, il corrispettivo di un'ora di fermata, salvo conguaglio alla fine del servizio. Trascorsa l'ora l'autista non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il cliente.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Art. 31 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;
- k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto al manutenzione del mezzo;
- l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 32 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 31 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva la loro esplicita richiesta;
- f) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all'interno del territorio stesso .

Art. 33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art.31 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

2. E' vietato da parte del conducente acquisire servizi e prenotazioni di trasporto a mezzo radiotelefono , telefono cellulare e simili, nonché tramite qualsiasi altro mezzo radio o di trasmissione dati a bordo dell'autovettura, nel caso in cui l'autovettura non si trovasse all'interno dell'autorimessa.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 34 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;

Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 34, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) avere idonea agibilità;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere collaudate per non meno di 4 posti escluso il conducente;
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 37 del presente regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e da questa ben visibile sia dal sedile anteriore che posteriore, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con la dicitura "taxi";
- i) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
- j) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.

Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità ;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere di colore scuro determinato dal Comune e comunque di colore diverso dal bianco, onde rendere i veicoli adibiti al servizio di noleggio distinti rispetto a quelli adibiti al servizio taxi;
- d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione e la targa del veicolo cui l'autorizzazione stessa è riferita; la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 37 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un

congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;

b) indicare l'esatto importo in lire italiane o in Euro alle scadenze previste dalla normativa vigente.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del Comando di Polizia Municipale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e dalla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il taxista è tenuto a comunicare all'Ufficio Comunale Competente, di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Art. 38 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio a controllo da parte dell'Ufficio Comunale Competente, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 35, 36 e 37 del presente regolamento.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 39 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve anche adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno e disagio e comunque provvedendo all'espletamento del servizio con altra vettura dotata di autorizzazione o licenza.

Art. 40 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 41 - Radiotelefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il

servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. Il servizio di radio taxi potrà comportare un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 42 - Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazze) all'uopo predisposte ed individuate a mezzo di apposita ordinanza sentita la Commissione Consultiva Comunale. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione della piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.L.vo n. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il massimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, sentita la Commissione Consultiva Comunale.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.
5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.
6. Il servizio taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti l'uscita dei passeggeri (art. 11 comma 4, L. 21/92)

Art. 43 - Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui all'art. 9.
2. I taxisti sono tenuti a osservare i turni giornalieri e gli orari di servizio loro assegnati. I turni

di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può essere comunque inferiore a otto ore.

3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
4. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi ed imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
 - a) prolungamento dell'orario;
 - b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.
5. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 4 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

Art. 44 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela, fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 45 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi e riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciare agli organismi economico esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R.24.04.1978 n. 384.

Art. 46 - Tariffe

1. Le tariffe di servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere

della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, così come indicati negli artt. 2425 e 2425/bis del Codice Civile , quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate, con delibera della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M.20.04.1993.
3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca.

Art. 47 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni 30 da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 15 giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro il giorno 10 del mese successivo: per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le 24 ore, deve essere data direttamente all'ufficio competente.
3. Ogni 5 anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 48 - Servizi con carattere particolare

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce

l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio resta in ogni caso definito dal tassametro.

2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 49 Taxi collettivo

1. Il Comune, sentita la commissione consultiva, individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.
2. In tali strutture è consentita nei modi più opportuni una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata a frequenza e stabilità.
3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.
4. Il Comune determina, sentito il parere della commissione consultiva su proposta degli organismi associativi, le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

Art. 50 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 51 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 52 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 53 Sospensione e revoca della licenza o dell'autorizzazione

L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
 - h) esercita, se tassista titolare, una qualsiasi altra attività incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
 3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
 4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
 5. E' facoltà del Comune, sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
 6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
 7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
 8. Contro il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
 9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 54 - Decadenza dell'autorizzazione o della licenza

1. La dichiarazione di fallimento, ovvero messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a cio' legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni

nell'arco di un anno;

- e) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dall'art. 23 di questo regolamento.
3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 55 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 56 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata dal titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.
5. Il Responsabile del Settore entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 57 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra il livello di servizio standard e il livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno

periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi secondo lo schema di massima allegato sub A.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per le realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 59 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio da noleggio con conducente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 156 del 01.10.1990.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 60 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 24.
3. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

ALLEGATO A:

Carta dei servizi – Settore Trasporti – Servizio taxi e noleggio con autovettura con conducente

<u>Fattore-base</u> <u>misura</u>	<u>Indicatore</u>	<u>unità di misura</u>	<u>livello</u>	<u>standard</u>
Sicurezza del viaggio rilev.	incidentalità	n° incidenti/km		
rilev.	vetustà	% auto < 4 anni		
rilev.	dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate		
sond.	percezione clienti	% soddisfatti		
Sicurezza patrimoniale rilev.	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori		
	posteggi taxi controllati da forze rilev.		% posteggi sul totale	
	dell'ordine percezione clienti	% soddisfatti		
sond.				
Regolarità e puntualità rilev. del servizio		frequenza	gg. servizio/anno	
rilev.	ritardo sul tempo dichiarato	% < 5 minuti		
rilev.	del prelievo rapporto taxi/abitanti	n° taxi/abitanti		
rilev.	corsie riservate taxi	% km/km tot.		
sond.	percezione clienti	% soddisfatti		
Pulizia e igiene rilev.	carrozzeria i ordine	% auto/tot		
rilev.	interni in ordine	% auto/tot		
sond.	percezione clienti	% soddisfatti		
Comfort di viaggio rilev.	climatizzazione	% auto/tot		
rilev.	spazio medio a disposizione	n° medio posti/ auto		
sond.	percezione clienti	% soddisfatti		
Servizi aggiuntivi a rilev.	pagamento con carta di credito o		% auto/tot	

bordo	bancomat		
rilev.	telefono	% auto/tot	
rilev.	fax e computer	% auto/tot	
rilev.	collegamento a banche dati	% auto/tot	
sond.	percezione clienti	% soddisfatti	
Servizi per disabili e	accessibilità a disabili e	% auto/tot	
rilev.	anziani		
anziani	percezione clienti	% soddisfatti	
sond.			
Informazione alla	trasparenza tariffe e supplementi		% auto con tariffa
m.lingue	rilev.		
clientela			
rilev.	linee telefoniche a disposizione	n° linee	
rilev.	indicazioni sui posteggi	n° indicatori/m	
sond.	percezione clienti	% soddisfatti	
Aspetti relazionali-	percezione livello di	% soddisfatti	
sond.	presentabilità		
comportamentali	percezione livello di	% soddisfatti	
sond.			
sond.	riconoscibilità		
	percezione livello di	% soddisfatti	
rilev.	comportamento		
	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/tot	
sond.	percezione clienti	% soddisfatti	
Livello di servizio	tempi di attesa al telefono	% < 3 min	
rilev.			
sportello	tempi di attesa ai posteggi	% < 5 min	
rilev.	percezione clienti	% soddisfatti	
sond.			
Grado integrazione	posteggi taxi presso stazioni	% stazioni con posteggi	
rilev.	ferroviarie	taxi	
modale	posteggi da rimessa presso	% stazioni con posteggi da	
rilev.			

rilev.	stazioni ferroviarie posteggi taxi presso porti	rimessa % porti con posteggi taxi	
da	posteggi da rimessa presso porti rilev.		% porti con posteggi
rilev.	posteggi taxi presso aeroporti	rimessa % aeroporti con posteggi	
rilev.	posteggi da rimessa presso aeroporti	taxi % aeroporti con posteggi da	
Attenzione rilev. all'ambiente	auto dotate di marmitta catalitica	rimessa	% auto/tot
rilev.	frequenza controlli emissione gas di scarico		n° per anno

INDICE

	Indice	Pag.
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto	1
Art. 2	Definizione dei servizi	1
	TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO	2
Art. 3	Titoli per l'esercizio dei servizi	2
Art. 4	Cumulo dei titoli	2
Art. 5	Forme giuridiche di esercizio dei servizi	2
	TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	3
Art. 6	Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	3
Art. 7	Idoneità morale	3
Art. 8	Idoneità professionale	4
	TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	4
Art. 9	Commissione consultiva comunale – funzioni	4
Art. 10	Commissione consultiva comunale – Composizione e nomina	5
Art. 11	Commissione consultiva comunale – Funzionamento	5
	TITOLO V – CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Art. 12	Contingenti	6
	TITOLO VI – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE	6
Art. 13	Assegnazione delle licenze per il servizio taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente	6
Art. 14	Bando di concorso	6
Art. 15	Presentazione delle domande	7
Art. 16	Commissione di concorso	7
Art. 17	Titoli valutabili o di preferenza	8
Art. 18	Materie d'esame	8
Art. 19	Validità delle graduatorie	9
Art. 20	Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	9
Art. 21	Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni	9
Art. 22	Inizio del servizio	9
	TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA	10
Art. 23	Trasferibilità per atto tra vivi	10
Art. 24	Trasferibilità per causa morte del titolare	10
Art. 25	Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio	11
Art. 26	Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione	12
	TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI	13
Art. 27	Obblighi dei conducenti	13
Art. 28	Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	14
Art. 29	Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente	14
Art. 30	Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio	14
Art. 31	Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio	15
Art. 32	Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi	16
Art. 33	Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente	16

	TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E	
	STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE	
	AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	16
Art. 34	Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture	16
Art. 35	Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi	17
Art. 36	Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente	17
Art. 37	Tassametro per il servizio taxi	17
Art. 38	Controlli sui veicoli	18
Art. 39	Avaria dell'autovettura	19
Art. 40	Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli	19
Art. 41	Radiotelefono	19
	TITOLO X – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20
Art. 42	Posteggi di stazionamento taxi	20
Art. 43	Turni e orari del servizio taxi	20
Art. 44	Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	21
Art. 45	Trasporto di soggetti portatori di handicap	21
Art. 46	Tariffe	21
Art. 47	Ferie, assenze, aspettativa	22
Art. 48	Servizi con carattere particolare	22
Art. 49	Taxi collettivo	23
Art. 50	Vigilanza	23
	TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI	23
Art. 51	Sanzioni	23
Art. 52	Sanzioni amministrative pecuniarie	23
Art. 53	Sospensione e revoca della licenza o dell'autorizzazione	23
Art. 54	Decadenza dell'autorizzazione	24
Art. 55	Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza	25
	TITOLO XII – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO	25
Art. 56	Reclami	25
Art. 57	Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovett	25
	TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 58	Norma finale	26
Art. 59	Abrogazione di precedenti disposizioni	26
Art. 60	Norma transitoria	26
	Allegato A	27